



**COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO
(Provincia di Salerno)**

Via Roma n. 56 – 84070 – SAN GIOVANNI A PIRO (SA)

Mail: info@comune.sangiovanniapiro.sa.it
Pec: segreteria.sangiovanniapiro@asmepec.it
Tel. 0974983707 – Fax 0974983710

Prot. n. 4204

Li, 11 Maggio 2017

O R D I N A N Z A N. 40

**PREVENZIONE INCENDI E PULIZIA FONDI INCOLTI
NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN GIOVANNI A PIRO
CAMPAGNA 2017**

I L S I N D A C O

quale autorità comunale di protezione civile ai sensi dell'art 15 della Legge 24.02.1992 n°225;

- **PREMESSO** che la stagione estiva comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità delle persone e dei beni;
- **ACCERTATO** che l'abbandono e l'incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno della centro urbano, comporta un proliferare di vegetazione, rovi e di sterpaglia che, per le elevate temperature estive, sono causa predominante di incendi;
- **RITENUTA** la necessità di effettuare interventi di prevenzione, nonché di vietare tutte quelle azioni che possano costituire pericolo mediato o immediato di incendi;
- **VISTO** il T.U. della Legge di P.S. 18.06.1931, n° 773;
- **VISTA** la Legge 21.11.2000 n° 353 "Legge quadro in materia di incendi boschivi";
- **VISTO** il D.L.vo n° 267/2000 in materia di ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica;
- **VISTO** il titolo III del D.L.vo n° 139 dell'08.03.2006 in materia di Prevenzione Incendi;
- **VISTO** l'art 255 del D.L.vo 03.04.2006 n°152 "Norme in materia ambientale";
- **VISTI** gli artt. 449, 650 e 652 del Codice Penale;
- **CONSIDERATA** la necessità, di tutelare la pubblica incolumità, il pubblico interesse e l'integrità del patrimonio comunale;
- **RITENUTO**, pertanto, che si rende necessario adottare dei provvedimenti al fine di scongiurare l'innescò di incendi nella stagione estiva, durante il periodo compreso tra il **01 Giugno ed il 30 Settembre**;

O R D I N A

— Art. 1

E' fatto divieto, in prossimità di boschi, terreni agrari e/o cespugliati, lungo le strade Comunali, Provinciali e Statali ricadenti sul territorio comunale, di:

- accendere fuochi di ogni genere;
- usare apparecchi a fiamma libera o elettrici che producano faville;
- fumare, gettare fiammiferi, sigari e sigarette e/o compiere ogni altra operazione che possa generare fiamma libera, con conseguente pericolo di innesco;
- esercitare attività pirotecnica, accendere fuochi d'artificio, se non diversamente disposto e con le prescritte cautele;
- parcheggiare a contatto con l'erba secca.

— Art. 2

I proprietari, i possessori, i conduttori e i gestori dei fondi rustici e di aree agricole di qualsiasi natura e loro pertinenze non coltivate, a riposo e/o abbandonati, di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, i proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, i responsabili di strutture turistiche, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali dovranno provvedere ad effettuare le necessarie opere di difesa passiva di prevenzione antincendio consistenti negli interventi di pulizia, a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica, in particolar modo provvedendo alla estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e quant'altro possa essere veicolo di incendio, mantenendo per tutto il periodo estivo, le condizioni tali da non accrescere il pericolo di incendi.

— Art. 3

La sterpaglia, la vegetazione secca in genere presente, in prossimità di strade pubbliche e private nonché in prossimità di fabbricati e/o impianti ed in prossimità di lotti interclusi, di confini di proprietà, dovranno essere eliminati per una fascia di rispetto di larghezza non inferiore a mt. 50,00.

— Art. 4

Chiunque debba accendere il fuoco per la pulizia dei fondi nei tempi e nei modi consentiti, dovrà preventivamente stabilire idonei mezzi di spegnimento seguendo le prescrizioni impartite dall'ispettorato Ripartimentale delle Foreste ed esercitando la sorveglianza necessaria fino a che ogni rischio sia scongiurato, comunque avvisando, un giorno prima dell'intervento di pulizia, il Comando di Polizia Municipale.

— Art. 5

I concessionari di impianti esterni, interrati o fuori terra, di gas di petrolio liquefatto in serbatoi fissi, per uso domestico, hanno l'obbligo di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 10,00.

— Art. 6

I proprietari ed i conduttori dei motori a scoppio o a combustione destinati ad azionare le trebbie, hanno l'obbligo, durante le trebbiature, di tenere applicato all'estremità superiore del tubo di scappamento un dispositivo parascintille.

— Art. 7

I detentori di stalle, fienili, ricoveri di qualsiasi costruzione ed impianto agricolo dovranno lasciare, intorno a dette strutture, una fascia di rispetto, completamente sgombra di vegetazione, di larghezza non inferiore a mt. 20,00.

S A N Z I O N I

1) Nel caso di mancato diserbo di aree incolte interessanti fronti stradali di pubblico transito sarà elevata la sanzione determinata ai sensi dell'art. 29 del codice della strada. La misura della sanzione pecuniaria amministrativa è aggiornata ogni due anni in applicazione del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992;

2) nel caso di mancata pulizia di aree colte e/o incolte da rifiuti vari, ivi abbandonati o depositati, sarà elevata la sanzione pecuniaria di cui all'art. 255 del D.L.vo n. 152/2006;

3) nel caso di procurato incendio a seguito della esecuzione di azioni e attività determinanti anche solo potenzialmente l'innescò d'incendio sarà applicata una sanzione amministrativa non inferiore ad euro 1.032,00 e non superiore ad euro 10.329,00, ai sensi dell'art. 10 della Legge n° 353 del 21.11.2000;

4) in ogni caso la mancata osservanza sarà sanzionata ai sensi dell'art. 7 bis D.Lgs. 267/2000 con sanzione pecuniaria da € 25,00 ad € 500,00;

A carico degli inadempienti, nel caso di sussistenza dei presupposti, verrà nel contempo inoltrata denuncia all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'art. 650 del codice penale.

R I C O R D A

• *che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;*

• *che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:*

- *Comando Prov.le Vigili del Fuoco tel. 115*
- *Corpo Forestale tel. 1515*
- *Arma Carabinieri tel. 112*
- *Questura tel. 113*
- *Comando Polizia Municipale tel. 0974 / 983713*

D I S P O N E

che la presente Ordinanza venga:

- > pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune;
- > affissa mediante manifesti e resa pubblica su tutto il territorio comunale;
- > inserita nel sito ufficiale del Comune www.comunedisangiovanniapiro.it.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale sono incaricate dell'esecuzione della presente Ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori.

La presente Ordinanza viene trasmessa a:

1. *Giunta Regionale della Campania Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali – Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali UOD Servizio Territoriale provinciale di Salerno – pec: dg06.uod19@pec.regione.campania.it;*
2. *Prefettura di Salerno p.zza Giovanni Amendola Salerno – pec: protocollo.prefsa@pec.interno.it*
3. *Questura di Salerno p. Giovanni Amendola, 16 Salerno – pec: gab.quest.sa@pecps.poliziadistato.it*

4. *Comando Carabinieri Stazione di San Giovanni a Piro – pec: tsa21228@pec.carabinieri.it;*
5. *Comando Prov.le Vigili del Fuoco di Salerno, Via degli Uffici Finanziari, 22 - 84131 Salerno – pec: com.salerno@ceet.vigilfuoco.it;*
6. *Comando di Polizia Municipale sede;*
7. *Corpo Forestale Stazione di San Giovanni – pec: cs.sangiovanapiro@pec.corpoforestale.it;*
8. *Provincia di Salerno, Ufficio Protezione Civile, via Mauri, 63 – pec: archiviogenerale@pec.provincia.salerno.it*
9. *Associazione Protezione Civile ed Ambientale Gruppo Lucano San Giovanni a Piro;*

A V V E R T E

che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale presso il T.A.R. Campania, entro il termine di 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di giorni 120 dalla data dalla pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale o comunque dalla piena conoscenza della presente ordinanza.

Dalla Residenza Comunale addì 11 Maggio 2017

Il Sindaco
Avv. Ferdinando Palazzo

